



# Articoli della LPGA sull'osservazione degli assicurati – Fatti e antefatti

Contesto:

**Votazione del 25.11.2018 / Base legale per la sorveglianza degli assicurati**

**Data:** 7.11.2018  
**Stato:** Progetto in votazione  
**Ambiti:** LPGA, AVS, AI, AINF, AMal, AD, IPG, PC, AF

Il 16 marzo 2018 il Parlamento ha approvato una nuova base legale per la sorveglianza degli assicurati. Essa sarà inserita nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e disciplinerà le condizioni e gli strumenti tecnici ammessi per le osservazioni in caso di sospetto abuso assicurativo. Contro questa modifica di legge è stato lanciato il referendum. La votazione si svolgerà il 25 novembre 2018.

<b>Domande generali</b>	<b>2</b>
<b>Condizioni e restrizioni per l'osservazione</b>	<b>5</b>
<b>Procedure e diritti degli assicurati</b>	<b>7</b>
<b>Esperienze relative alle osservazioni</b>	<b>8</b>

## **La nuova base legale per la sorveglianza degli assicurati corrisponde a un ampliamento della prassi vigente?**

No. La nuova base legale riprende sostanzialmente la prassi vigente per quanto concerne le condizioni, i mezzi, i luoghi e la durata di un'osservazione. In futuro, però, questi elementi saranno menzionati dettagliatamente nella legge, come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) in una sua sentenza del 18 ottobre 2016. Diverse misure permetteranno di migliorare la situazione delle persone oggetto di un'osservazione.

L'impiego di strumenti tecnici per la localizzazione sarà subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria. Se gli organi esecutivi vorranno utilizzare tali strumenti (ad esempio localizzatori GPS) per determinare la posizione di un assicurato, dovranno ottenere preventivamente l'autorizzazione del tribunale competente.

Per contro, non sarà consentito l'impiego di strumenti tecnici diversi da quelli di localizzazione, come microfoni direzionali e telecamere termiche o per visione notturna oppure droni. Il Parlamento ha stabilito chiaramente che sono ammesse solo semplici registrazioni visive e sonore, come per il perseguimento penale; non è possibile aumentare le normali capacità percettive con mezzi tecnici.

In futuro, inoltre, la persona osservata dovrà sempre essere informata riguardo all'osservazione svolta. Se il sospetto si sarà rivelato fondato, questo avverrà al più tardi prima dell'emanazione della decisione relativa alla modifica o alla soppressione delle prestazioni. In caso contrario, la persona dovrà essere informata tramite decisione. In entrambi in casi, essa avrà diritto di consultare gli atti. Se riterrà che l'osservazione fosse ingiustificata, potrà chiedere che un giudice si esprima in merito. Se il sospetto risulterà infondato, la documentazione relativa all'osservazione andrà distrutta, salvo se la persona interessata chiederà che questa resti agli atti.

## **Perché le assicurazioni sociali ricorrono all'osservazione?**

Nella stragrande maggioranza dei casi di sospetta riscossione indebita di prestazioni si riesce ad accertare se sussista o meno un diritto alle prestazioni senza un'osservazione, ad esempio con un esame medico, una visita a sorpresa presso l'assicurato, la richiesta di informazioni al datore di lavoro, l'acquisizione di dati sul reddito o accertamenti nel contesto sociale dell'assicurato (anche su Internet). In casi eccezionali, tuttavia, questi strumenti non permettono di dissipare forti dubbi. In tali casi, e solo in essi, si ricorre a un'osservazione quale ultima ratio, per fare chiarezza e dimostrare eventuali incoerenze rispetto alle affermazioni, ai rapporti o alle perizie acquisiti agli atti fino a quel momento.

**Perché le assicurazioni sociali non delegano lo svolgimento delle osservazioni alla polizia?**

Ciascuna autorità adempie il compito conferitole per legge: gli uffici AI accertano il diritto a prestazioni, eventualmente tramite un'osservazione, mentre l'esame di fattispecie penali non rientra nelle loro competenze; viceversa, la polizia accerta fattispecie penali, eventualmente tramite un'osservazione, mentre l'accertamento del diritto a prestazioni assicurative non rientra nelle sue competenze.

**Anche l'aiuto sociale può svolgere osservazioni? In caso contrario, perché la nuova regolamentazione non si applica in questo ambito?**

Gli organi esecutivi sono tenuti per legge ad accertare d'ufficio eventuali diritti a prestazioni degli assicurati nei confronti dell'assicurazione in modo completo e conforme alle prescrizioni giuridiche. Per poter chiarire i fatti rilevanti sul piano del diritto assicurativo, questi organi necessitano di documenti quali ad esempio rapporti dei datori di lavoro o dei medici curanti, perizie mediche o, in caso di sospetta riscossione indebita di prestazioni, materiale probatorio pertinente. Questi documenti servono a valutare il diritto alle prestazioni e devono dunque fornire informazioni specifiche rilevanti per l'assicurazione per quanto concerne le attività, lo stato di salute e le ripercussioni di quest'ultimo sulle attività dell'assicurato.

**Anche le assicurazioni private possono svolgere osservazioni? Perché la nuova regolamentazione si applica loro solo in misura limitata?**

La regolamentazione della LPGa si applica alle assicurazioni sociali della Confederazione, ma non all'aiuto sociale. Quest'ultimo rientra infatti nelle competenze e responsabilità dei Cantoni e dei Comuni. Le autorità dell'aiuto sociale possono pertanto svolgere osservazioni solo se questa possibilità è prevista e disciplinata negli atti normativi cantonali o comunali.

**Anche le casse pensioni possono svolgere osservazioni? In caso contrario, perché la nuova regolamentazione non si applica in questo ambito?**

In virtù della regolamentazione della LPGa, le assicurazioni private incaricate dell'esecuzione delle assicurazioni sociali della Confederazione sono anch'esse autorizzate a svolgere osservazioni in questo contesto. Ciò riguarda le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e le malattie.

Nel caso di altri rapporti assicurativi, quali l'assicurazione malattie e quella contro gli infortuni facoltative, l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o le assicurazioni di cose (economia domestica, veicoli a motore ecc.), gli articoli sull'osservazione previsti nella LPGa non sono applicabili.

I nuovi articoli di legge relativi all'osservazione non sono applicabili alla previdenza professionale obbligatoria, dato che la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) non rientra nel campo d'applicazione della LPGa. Le casse pensioni non possono pertanto svolgere osservazioni in relazione a prestazioni secondo la LPP.

Di fatto questo non è nemmeno necessario, poiché l'assicurazione invalidità (AI) e la previdenza professionale obbligatoria sono correlate per quanto concerne le

**Perché nella sorveglianza degli assicurati le assicurazioni sociali hanno un margine d'intervento più ampio rispetto alla polizia nella lotta contro il terrorismo e il crimine?**

decisioni di rendita: se l'Al concede una rendita d'invalidità, anche la cassa pensioni deve versarne una; se l'Al riduce o sopprime una rendita sulla base di informazioni ottenute da un'osservazione, anche la cassa pensioni può fare lo stesso con la propria rendita d'invalidità. Di conseguenza, le casse pensioni non hanno bisogno di svolgere osservazioni proprie.

Se le casse pensioni vogliono ricorrere a osservazioni per le prestazioni della previdenza professionale sovraobbligatoria, necessitano di una base regolamentare chiara in tal senso.

La critica secondo cui nell'ambito dell'osservazione gli assicuratori sociali hanno un margine d'intervento più ampio rispetto alla polizia nell'ambito della lotta contro il terrorismo e il crimine è ingiustificata.

Nella lotta contro il terrorismo e il crimine, anche la polizia, il pubblico ministero e il servizio delle attività informative possono svolgere (o far svolgere) osservazioni ed effettuare in questo quadro registrazioni visive e sonore. Per farlo non necessitano dell'autorizzazione di un tribunale. Questo corrisponde alla regolamentazione proposta per le assicurazioni sociali. La polizia ha bisogno del consenso del pubblico ministero solo per prolungare un'osservazione dopo un mese.

Secondo il Codice di procedura penale (CPP), polizia, pubblico ministero e servizio delle attività informative possono osservare una persona, se quest'ultima si trova in un luogo accessibile al pubblico (art. 282 cpv. 1 CPP). Lo stesso è consentito anche alle assicurazioni sociali.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 137 I 327, interpretazione dell'art. 179<sup>quater</sup> del Codice penale [CP]), l'osservazione è ammessa anche nel caso in cui la persona osservata si trovi in un luogo liberamente visibile per chiunque da un luogo accessibile al pubblico, come ad esempio sul proprio balcone o in giardino. Con il nuovo articolo sull'osservazione (art. 43a LPGa), il Parlamento ha ora ripreso nella legge questo principio per le assicurazioni sociali, fermo restando che la giurisprudenza del Tribunale federale si applica anche alla polizia, al pubblico ministero e al servizio delle attività informative.

Questa giurisprudenza e la disposizione in tal senso dell'articolo sull'osservazione non implicano però che da un luogo accessibile al pubblico si possano osservare anche gli interni di un'abitazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, questi rientrano nella sfera privata protetta. L'interno dell'immobile in cui vive l'assicurato non costituisce un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al

Condizioni e restrizioni  
per l'osservazione

**Le casse malati possono controllare tramite inchieste mascherate se una persona sia davvero malata o stia semplicemente evitando di andare a lavorare?**

**Si può svolgere un'osservazione sulla base di una vaga presunzione?**

**Cosa si intende per «luogo accessibile al pubblico»?**

pubblico, ragion per cui per principio un'osservazione svolta in tale area non è ammessa (sentenza 8C\_829/2011). Nell'ambito della lotta agli abusi assicurativi, resta vietato guardare nel salotto, nella camera da letto, nella lavanderia e nella tromba delle scale. Questo non vale per la lotta contro la criminalità e il terrorismo: con l'autorizzazione di un giudice, il pubblico ministero e il servizio delle attività informative possono guardare e ascoltare cosa succede in una camera da letto.

Per l'impiego di strumenti tecnici per la localizzazione, la polizia, il pubblico ministero e il servizio delle attività informative necessitano dell'autorizzazione di un giudice. Lo stesso vale per le osservazioni delle assicurazioni sociali.

Nella lotta contro il crimine e il terrorismo, la polizia, il pubblico ministero e il servizio delle attività informative possono anche impiegare strumenti tecnici (p. es. microfoni direzionali, telecamere termiche, visori notturni, apparecchi volanti) per le registrazioni visive e sonore, sorvegliare il traffico delle telecomunicazioni e infiltrarsi in sistemi informatici, ma solo con l'autorizzazione del tribunale competente e, in alcuni casi, anche del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Le assicurazioni sociali, invece, non possono impiegare tali mezzi.

Sì. I nuovi articoli sull'osservazione nella LPGa si applicano anche all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e alle assicurazioni d'indennità giornaliera secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), dato che quest'ultima rientra nel campo d'applicazione della LPGa. Per contro, essi non si applicano alle assicurazioni sovraobbligatorie delle cure medico-sanitarie e a quelle di perdita di guadagno secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA), che costituiscono la stragrande maggioranza delle assicurazioni d'indennità giornaliera.

No. Un'osservazione presuppone sempre indizi concreti di riscossione indebita di prestazioni assicurative. Inoltre, gli accertamenti dovrebbero risultare «vani o eccessivamente difficili» senza l'osservazione. Al riguardo la formulazione del nuovo articolo 43a capoverso 1 LPGa corrisponde a quella del CPP (art. 282 cpv. 1 lett. a CPP). Le condizioni poste per la lotta agli abusi assicurativi sono così identiche a quelle previste per l'accertamento di reati.

In generale, un luogo accessibile al pubblico è un luogo pubblico, come ad esempio una strada pubblica. Si può però trattare anche di un luogo su una proprietà privata a cui l'accesso da parte di chiunque è consentito (p. es. una strada privata di un grande complesso edilizio) o addirittura auspicato (p. es. un locale commerciale).

**Cosa significa che un luogo deve essere «liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico»?**

Liberamente visibile significa che il luogo in cui si trova la persona osservata non è specialmente protetto dagli sguardi altrui ed è quindi possibile, senza interventi particolari, svolgere un'osservazione libera e senza ostacoli da un luogo accessibile al pubblico. Di conseguenza, non è permesso filmare un assicurato nel suo giardino, se a tal fine occorre utilizzare una scala o un drone per guardare oltre la siepe.

**Un investigatore incaricato da un'assicurazione sociale può fotografare o filmare qualcuno dalla strada attraverso la finestra aperta della camera da letto?**

No. Secondo il nuovo articolo sull'osservazione, si può osservare una persona se essa «si trova in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico» (art. 43a cpv. 4 lett. b LPGa). Questo significa che da un luogo accessibile al pubblico si può osservare un balcone o un giardino liberamente visibile, ma non gli interni di un'abitazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, questi rientrano nella sfera privata protetta. L'interno dell'immobile in cui vive l'assicurato non costituisce un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico, ragion per cui per principio un'osservazione svolta in tale area non è ammessa (sentenza 8C\_829/2011). Nell'ambito della lotta agli abusi assicurativi, resta quindi vietato osservare un assicurato nel salotto, nella camera da letto, nella lavanderia e nella tromba delle scale.

**Le assicurazioni sociali possono impiegare anche droni per effettuare registrazioni visive e sonore?**

No. In primo luogo, lo spazio aereo non è un luogo accessibile al pubblico secondo l'articolo 43a capoverso 4 LPGa. In secondo luogo, per effettuare registrazioni visive e sonore non è possibile impiegare strumenti tecnici che aumentano sostanzialmente le normali capacità percettive umane o la normale capacità visiva, nemmeno con l'autorizzazione di un giudice. Con il pertinente articolo sull'osservazione il Parlamento ha voluto prevedere per le assicurazioni sociali un disciplinamento analogo a quello contemplato dal CPP per la lotta contro il crimine, da cui risulta chiaro che per un'osservazione (art. 282 CPP) si possono impiegare solo semplici apparecchi di registrazione, ma non ausili tecnici che aumentano le capacità percettive umane. Questo riguarda apparecchi quali microfoni direzionali, telecamere termiche, visori notturni e strumenti analoghi, ma anche i droni.

**È consentito effettuare registrazioni visive e sonore con un drone telecomandato da un luogo accessibile al pubblico? Anche se la persona osservata si trova in un luogo privato?**

Come già nella prassi vigente, questo non sarà permesso, poiché in tal caso l'assicurato si trova in un luogo che non è liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico. Continuerà a non essere ammesso l'utilizzo di strumenti tecnici che aumentano sostanzialmente le normali capacità percettive umane (quali droni con strumenti di ripresa), nemmeno con l'autorizzazione di un giudice (v. risposta alla domanda «Le assicurazioni sociali possono impiegare anche droni per effettuare registrazioni visive e sonore?»).

**Con la nuova base legale per la sorveglianza degli assicurati, le assicurazioni sociali potranno geolocalizzare gli assicurati con l'ausilio di droni?**

Il ricorso a strumenti tecnici per la localizzazione sarà subordinato al rilascio di un'autorizzazione giudiziaria. A nostro parere, è altamente improbabile che i droni possano essere autorizzati come mezzo di geolocalizzazione, visto che gli strumenti tecnici non sono ammessi per le registrazioni visive e senza registrazioni visive l'impiego di droni a tale scopo non ha alcun senso.

**Quali condizioni devono soddisfare gli investigatori?**

Le condizioni poste agli investigatori saranno disciplinate dal Consiglio federale nell'ordinanza, come previsto nella legge. Il 21 settembre 2018 il Governo ha posto in consultazione l'avamprogetto dell'ordinanza, affinché i cittadini chiamati a esprimersi possano valutare per tempo la regolamentazione prevista.

**Quale tribunale è competente per autorizzare l'impiego di strumenti di localizzazione?**

Di regola, questo compito spetta al presidente della competente camera del tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurato. Se l'assicurato è residente all'estero, spetta al presidente della competente camera del Tribunale amministrativo federale.

**Un assicurato può opporsi a un'osservazione?**

Sì. Una volta conclusa l'osservazione, l'assicurato viene informato al riguardo con una decisione, contro la quale può adire le vie legali ordinarie.

**Un assicurato può essere sicuro che il materiale raccolto su di lui nel quadro di un'osservazione sarà davvero distrutto?**

Sì. Se con il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione non sono comprovati fatti tali da comportare una sospensione o una modifica delle prestazioni dell'assicurazione sociale in questione, questo materiale viene completamente distrutto non appena la decisione in materia è passata in giudicato, salvo se l'assicurato richiede esplicitamente che esso resti agli atti. La decisione passa in giudicato una volta scaduto inutilizzato il termine legale entro cui l'assicurato può presentare ricorso.

**Un assicurato può consultare il materiale raccolto su di lui nel quadro di un'osservazione?**

Sì, in ogni caso. Se l'assicurazione sociale rifiuta le prestazioni richieste oppure intende sospendere o ridurre prestazioni già concesse, deve informare la persona interessata riguardo all'osservazione prima di emanare la decisione in merito. Il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione fa parte degli atti e può essere consultato in qualsiasi momento in virtù del diritto generale di consultazione degli atti.

Nel caso in cui l'assicurazione sociale conceda le prestazioni richieste o mantenga invariate le prestazioni già concesse, deve informare la persona interessata riguardo all'osservazione svolta mediante decisione. La persona può allora consultare il materiale relativo all'osservazione entro il termine di ricorso. Alla scadenza di

## **Con quale frequenza le assicurazioni sociali hanno svolto osservazioni in passato?**

quest'ultimo, il materiale viene distrutto, salvo se l'assicurato richiede esplicitamente che esso resti agli atti.

In passato hanno svolto osservazioni l'AI e l'assicurazione contro gli infortuni (AINF). Queste sono state sospese dopo che la Corte EDU (nel 2016 per l'AINF) e il Tribunale federale (nel 2017 per l'AI) sono giunti alla conclusione che le basi legali per tali operazioni erano insufficienti.

Dal 2010 al 2016 l'AI ha svolto circa 16 000 indagini su casi sospetti per accertare se gli assicurati in questione avessero riscosso o tentato di riscuotere prestazioni assicurative indebite. In 1050 di questi casi è stata svolta un'osservazione e in 500 di essi i sospetti si sono rivelati fondati. Nello stesso periodo la Suva ha svolto circa 3300 indagini su casi sospetti e messo sotto osservazione 111 persone.

## **L'osservazione degli assicurati si è rivelata utile? Quanto ha risparmiato l'AI in questo modo?**

Il primo obiettivo delle assicurazioni sociali quando svolgono osservazioni non è risparmiare, bensì accertare inequivocabilmente la legittimità della riscossione di prestazioni. A questo sono tenute per legge. La riscossione indebita di prestazioni danneggia la collettività degli assicurati e mina la fiducia nelle assicurazioni sociali.

È però chiaro che l'osservazione è vantaggiosa per le assicurazioni sociali anche dal punto di vista finanziario, dato che la maggior parte dei casi riguarda rendite che altrimenti verrebbero versate molto a lungo. Tra il 2010 e il 2016 l'AI ha risparmiato complessivamente quasi 1 miliardo di franchi, di cui circa 170 milioni grazie alle osservazioni, i cui costi, a confronto, sono risultati irrisori. L'AI ha così potuto finanziare centinaia di rendite legittime.

## **Come vengono calcolati i risparmi realizzati dall'AI grazie alle osservazioni?**

Per la lotta agli abusi l'AI fa innanzitutto un calcolo dei risparmi effettivi di un anno e poi una proiezione, per determinare i risparmi complessivi in base al periodo in cui le prestazioni saranno risparmiate. A tal fine procede come segue.

- Determinazione dei dati sui casi: gli uffici AI comunicano ogni anno tutti i casi di lotta agli abusi secondo prescrizioni uniformi. L'UFAS valuta questi dati.
- Determinazione delle rendite risparmiate ogni anno: l'AI accorda frazioni di rendita, ovvero un quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita e rendita intera. Se, in seguito a un abuso comprovato, una persona riceve non più una rendita intera bensì un quarto di rendita, per il numero di rendite si computa una riduzione di 0,75 rendite; se una persona non riceve più il quarto di rendita che le era stato concesso, si calcola una riduzione di 0,25 rendite ecc. Nel 2017 sono così state risparmiate 297 rendite.

- Determinazione del numero medio di anni risparmiati: per ogni caso si calcolano le rendite risparmiate fino all'età di pensionamento ordinaria (p. es. nel caso di un 40enne che riceve una mezza rendita invece di una intera:  $65 - 40 = 25 * 0,5 = 12,5$  rendite complessive). Dividendo la somma di tutte le rendite complessive per quella delle rendite risparmiate nell'anno in questione si ottiene il numero medio di anni risparmiati in quell'anno. Per il 2017 si giunge quindi al risultato seguente:  $5001,5 / 297 = 16,84$  anni.
- Determinazione della rendita mensile media per l'anno in questione: dividendo l'importo complessivo in franchi delle nuove rendite mensili d'invalidità e per figli dell'AI per il numero totale delle nuove rendite versate si ottiene l'importo medio mensile di una rendita AI per l'anno in questione. Per il 2017 si giunge quindi al risultato seguente:  $21,248 \text{ mio. fr.} / 10\,222 = 2079$  franchi.
- Rettifica tramite estrapolazione: nei casi in cui prima della prova dell'abuso non erano versate rendite (nuove richieste), non è sempre possibile determinare inequivocabilmente la frazione di rendita che non sarà versata. Per questi casi si presume che le proporzioni non differiscano dai casi che è stato possibile rilevare e calcolare. Per il 2017 si giunge quindi al risultato seguente:  $297 * 1,61 = 480$  rendite estrapolate.
- Calcolo del risparmio all'anno: numero di rendite risparmiate moltiplicato per l'importo medio della rendita AI nell'anno in questione. Per il 2017 si giunge quindi al risultato seguente:  $480 * 12 * 2079 \text{ fr.} = 12 \text{ mio. fr.}$
- Stima del risparmio complessivo: numero di anni risparmiati in media meno 2, moltiplicato per il risparmio annuo. Deducendo due anni si tiene conto del fatto che in alcuni casi il diritto alla rendita AI si estingue prima del raggiungimento dell'età di pensionamento (p. es. a seguito del decesso o di una reintegrazione). Per il 2017 si giunge quindi al risultato seguente:  $16,84 \text{ anni} - 2 = 14,84 \text{ anni} * 12 \text{ mio. fr.} = 178 \text{ mio. fr.}$

## Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Comunicazione

+41 58 462 77 11

[kommunikation@bsv.admin.ch](mailto:kommunikation@bsv.admin.ch)

### Versioni del documento in altre lingue:

Fragen und Antworten: Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten

Questions et réponses : Base légale pour la surveillance des assurés

### Documenti di approfondimento dell'UFAS:

Gli articoli sull'osservazione in dettaglio

La protezione della sfera privata nel quadro dell'osservazione degli assicurati

L'impiego di strumenti tecnici nel quadro dell'osservazione degli assicurati

Esperienze dell'assicurazione invalidità con le osservazioni

### Informazioni utili:

- Progetto in votazione: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1231.pdf>
- Riuscita del referendum: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/3889.pdf>
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002163/index.html>
- Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19590131/index.html>
- Codice di procedura penale (CPP): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052319/index.html>
- Codice penale (CP): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19370083/index.html>
- Messaggio concernente la modifica della LPGA (revisione della LPGA più ampia, da cui il Parlamento ha estrapolato la regolamentazione in materia di osservazioni): <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1303.pdf>